

**Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Argenta per la  
formazione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica - art.48 della L.R.  
20/2000.**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Regione Emilia-Romagna (di seguito denominata Regione), in persona del Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità ed il Comune di Argenta (di seguito denominato Comune) , in persona del Sindaco, in rappresentanza del proprio Comune e dei Comuni di Ostellato, Portomaggiore, Voghiera, in attuazione del Programma di finanziamento 2002 per la formazione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica - art.48 della L.R. 20/2000, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2347 del 2/12/2002,

***si conviene e si stipula quanto segue:***

Art. 1.

Obiettivo della convenzione.

La Regione ed il Comune, secondo il Programma di finanziamento 2002, si propongono di favorire la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali secondo le modalità indicate dalla L.R. 20/2000, sperimentando i contenuti indicati nell'allegato della L.R. 20/2000 per la formazione del PSC, sperimentando la costruzione di un quadro conoscitivo per la pianificazione condiviso tra i soggetti partecipanti alla conferenza di pianificazione in base all'art.17 della L.R. 20/2000, sperimentando un modello dati per il PSC digitale secondo quanto disposto dall'art. A-27 della stessa L.R. 20/2000, e sperimentando procedure di concertazione istituzionale e di valutazione della sostenibilità e monitoraggio dei piani.

Art. 2.

Impegni e risultati attesi.

Il Comune - in conformità alla domanda di contributo presentata ai sensi dell'art.48 della L.R. 20/2000 - si impegna a redigere ed attuare un programma di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi posti per la formazione dei propri strumenti urbanistici generali ed a consegnare copia dei files degli elaborati costitutivi del Psc (quadro conoscitivo, norme e tavole di piano) alla Regione, a seguito della adozione e della approvazione dello strumento stesso. La Regione - al fine di perseguire le finalità dell' art. 1 - si impegna a supportare l'attività del Comune attraverso il contributo finanziario di cui al successivo art.6 e la collaborazione alla stesura e verifica del programma di lavoro di cui al successivo art.4.

Art. 3.

Strutture referenti della convenzione.

Per l'applicazione della presente convenzione, la predisposizione del programma di lavoro di cui al successivo art.4, lo svolgimento delle sue fasi attuative, sono individuate quali strutture referenti: per la Regione: Il Servizio Monitoraggio del Sistema Insediativo con il supporto del Servizio Sistemi Informativi Geografici; per il Comune: l'Arch. Massimo Mastella, Dirigente del Settore Urbanistica, Ambiente, Demanio e Patrimonio del Comune di Argenta.

Art. 4.

Programma di lavoro.

A seguito della stipula della presente convenzione le strutture referenti di cui al precedente art.3 devono redigere un apposito programma di lavoro, contenente le modalità operative e gli indirizzi per lo svolgimento delle attività, la previsione di scadenze intermedie per le verifiche in corso d'opera, la definizione dei materiali da elaborare e le modalità di consegna dei risultati alla Regione.

#### Art. 5.

##### Durata della convenzione.

I termini per la conclusione del procedimento relativo alla concessione dei contributi sono determinati dalla approvazione del Psc da parte dei Consigli Comunali e dalla consegna alla Regione dei materiali convenuti. Tali termini, sulla base di quanto già disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 885/2002 ed in coerenza con le caratteristiche di un procedimento complesso quale l'approvazione della strumentazione urbanistica comunale generale nonnata dalla L.R. 20/2000, non dovranno comunque superare i mesi 48 dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Regionale n.2347 del 2/12/2002 di approvazione del Programma di finanziamento 2 002. Una proroga a quest'ultimo termine può essere concessa dal Responsabile del procedimento su richiesta del soggetto proponente per documentati motivi, pena la revoca del contributo regionale.

#### Art. 6

##### Contributo regionale.

Per lo svolgimento del programma di lavoro di cui all' art. 4 ed in attuazione del Programma di finanziamento 2002, la Regione si impegna a corrispondere al Comune un contributo complessivo di Euro 42.727,00.

#### Art. 7.

##### Termini e modalità di erogazione del contributo.

La liquidazione ed erogazione del contributo di cui al precedente art.6 avverrà nel seguente modo:

- a) un primo acconto del 50% del contributo concesso a seguito delle avvenute sottoscrizioni della presente convenzione e del programma di lavoro di cui all'art. 4, ed a presentazione di documentazione attestante l'inizio delle attività;
- b) per la restante somma - quale saldo del contributo pari al 50% o minore importo riconosciuto al fine di ricondurlo ai sensi dell'art.48, comma 3, della L.R. 20/2000 nella misura massima del 70% del costo effettivamente sostenuto e documentato e comunque non superiore all'importo concesso - ad avvenuta approvazione del P.S.C, da parte dei Consigli Comunali e ad avvenuta consegna dei dati convenuti - ed a seguito di verifica tecnica di rispondenza dei lavori a quanto sottoscritto nonché a presentazione di un rendiconto delle spese sostenute.

Tali atti di liquidazione avverranno con determinazione del Responsabile del Servizio Monitoraggio del Sistema Insediativo della Regione previa verifica tecnico-amministrativa di rispondenza dei materiali consegnati a quanto convenuto.